

COMMISSIONE VII

DIFESA

35.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BATTINO-VITTORELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e nomina di un Comitato ristretto):	
Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi delle accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali (Approvato dal Senato) (2505)	352	Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2368)	364
PRESIDENTE	352, 353, 356, 357, 358, 360	PRESIDENTE	364, 365
ACCAME, <i>Relatore</i>	352, 357	BANDIERA, <i>Relatore</i>	364, 365
BARACETTI	353, 354, 356	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
D'ALESSIO	355, 356	Istituzione del Sacratio delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023)	365
MILANI ELISEO	354	PRESIDENTE	365, 366
PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	358, 360	ANGELINI	366
STEGAGNINI	353, 356	CAIATI	366
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PETRUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	365
Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409)	360	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	360, 361, 362, 364	PRESIDENTE	366
CAZORA, <i>Relatore</i>	362		
D'ALESSIO	361, 363		

La seduta comincia alle 10.

ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi delle accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali (Approvato dal Senato) (2505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi delle accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali », già approvato dal Senato nella seduta del 25 ottobre 1978.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole. Anche la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole « richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di:

1) valutare se il trattamento disposto in modo differenziato dalle due tabelle I e II risponda a corretti criteri normativi, in relazione alla discrepanza che si verrebbe in tal modo a confermare tra i militari di leva ed i militari vincolati a ferma speciale;

2) coordinare le disposizioni contenute nel provvedimento con quelle, in corso di esame legislativo e di approvazione, riguardanti gli allievi guardie di pubblica sicurezza (nell'ambito del generale provvedimento di riforma del corpo delle guardie di pubblica sicurezza);

3) valutare la congruità del disposto del punto b) della tabella I, nell'ambito

del più generale provvedimento di riforma della leva « *in itinere* ».

L'onorevole Accame ha facoltà di svolgere la relazione.

ACCAME, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che prevede il raddoppio delle paghe per i soldati ed i volontari riveste una particolare urgenza ed è atteso da molto tempo dagli interessati, tanto che il Senato, su richiesta del relatore (che condivido), all'articolo 4 ha stabilito l'entrata in vigore del provvedimento dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I motivi dell'urgenza risiedono nel fatto che da ben sette anni non si sono previsti aumenti delle paghe, mentre il costo della vita è quadruplicato.

Si potrebbe forse osservare criticamente, come del resto è avvenuto al Senato, che ancora una volta il fattore uomo viene posto in secondo piano rispetto ai mezzi. Infatti, non esitiamo ad accettare aumenti di costi nelle leggi promozionali riguardanti i mezzi (basti pensare che l'aereo MRCA è passato nel giro di pochi anni da 4 a 7 miliardi e da 12 a 17,5 miliardi), mentre le paghe dei militari sono rimaste sostanzialmente immutate.

Per queste paghe dei soldati ci si attiene ancora al vecchio concetto del soldo, concetto assistenziale che dovrebbe essere sparito dal nostro ordinamento. Infatti, il criterio dovrebbe essere quello di stabilire una retribuzione di tipo funzionale per i soldati ed i volontari.

Credo che la scarsità delle retribuzioni sia una delle cause per cui dei 28 mila volontari che dovrebbero essere disponibili nelle forze armate, solo poco più di un migliaio è effettivamente in servizio. Ciò ci deve fare meditare sulla gravità del problema, perché poi si finisce con il richiedere ai soldati di leva prestazioni particolari che esigono una lunga permanenza nel servizio e che, invece, dovrebbero essere di pertinenza dei volontari.

Questa è una delle ragioni per cui gli aumenti vengono concessi non solo ai soldati, ma anche ai volontari, in modo

da costituire un incentivo di tipo economico per il loro ingresso nelle forze armate.

La rivalutazione delle paghe avviene ormai con notevole ritardo. È auspicabile che nel bilancio per il 1980 il Governo preveda ancora un aumento di questa retribuzione per adeguarla ai tempi, tenendo conto dell'arco di tempo intercorso tra l'approvazione dell'ultima legge e la rivalutazione che ora ci accingiamo ad approvare; anzi, sarebbe opportuno che ogni due anni il Governo riferisse sullo stato delle retribuzioni in relazione agli eventuali mutamenti della situazione economica del paese.

Inoltre, vi è da auspicare che qualcosa venga fatto per migliorare i sussidi alle famiglie. Si tratta di un provvedimento che dovrebbe andare di pari passo con quello del miglioramento delle paghe.

A conclusione di questa mia breve relazione, sollecito l'approvazione del disegno di legge in questione da parte della Commissione difesa della Camera nel testo che è stato trasmesso dal Senato onde consentire una esecuzione immediata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARACETTI. Innanzitutto desideriamo sottolineare che il testo che ci viene trasmesso dal Senato ha subito alcune modifiche rispetto a quello originario.

Il testo inizialmente presentato dal Governo prevedeva uno stanziamento di 53 miliardi di lire necessario alla copertura finanziaria per il raddoppio della paga ai militari, con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

In sede di discussione al Senato, però, il Governo ha proposto di spostare la decorrenza al 1° gennaio 1979; tuttavia, tale proposta non è stata approvata dalla Commissione difesa del Senato, che ha invece fissato la decorrenza a partire dal giorno successivo all'approvazione del provvedimento.

Va quindi sottolineato che la responsabilità di tale modifica è del Governo, il quale solo dopo le pressioni della Com-

missione difesa del Senato ha ritirato la proposta di far partire la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Da parte nostra criticiamo questo metodo adottato dal Governo di presentare un provvedimento formulato in una ben determinata maniera per poi fare marcia indietro al momento della discussione parlamentare.

A questo punto, pur preannunciando il voto favorevole del gruppo comunista, desidero porre alcune riserve che si riferiscono alla seconda tabella annessa al disegno di legge, e specialmente ad alcuni elementi di discrepanza relativi alla paga per i giovani che superano i 12 mesi della ferma. Saremmo orientati a porre fine a talune discrepanze, come quella che riguarda i giovani che prestano servizio di leva come ausiliari nell'arma dei carabinieri ed in altri corpi armati — a tale proposito deve essere valutato anche il discorso che si riferisce alla polizia — i quali percepiscono una paga giornaliera di lire 1.500 dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio ed una paga giornaliera di lire 2.800 dal quarto al dodicesimo mese di servizio. Comprendiamo come tale trattamento economico maggiorato dei giovani in servizio di leva nell'arma dei carabinieri sia insufficiente se consideriamo che quei giovani vengono impiegati in servizi di ordine pubblico. Pertanto, se vogliamo incentivare le domande di arruolamento per il servizio di leva nell'arma dei carabinieri, dobbiamo corrispondere un trattamento migliore ai giovani carabinieri di leva.

STEGAGNINI. Le cose non stanno così, onorevole Baracetti. L'allievo carabiniere ausiliario — così come l'allievo agente di custodia — ha, per i primi tre mesi, lo stesso trattamento economico del militare di leva; ma a partire dal quarto mese gli viene corrisposta una sorta di stipendio, che ovviamente è ben diverso, nella misura, dalla paga del soldato.

BARACETTI. E la seconda tabella come va considerata?

STEGAGNINI. Quella tabella si riferisce ai volontari, cioè, ad esempio, agli allievi delle accademie militari.

Vorrei ricordare che il trattamento economico del personale ausiliario delle forze dell'ordine è ben definito, in quanto previsto nelle tabelle degli stipendi del personale militare delle forze dell'ordine.

BARACETTI. È opportuno, comunque, stabilire, in rapporto alle esigenze impellenti dell'arma dei carabinieri ed alla grave riduzione degli organici che si è verificata, che sia assegnato all'arma medesima un contingente di giovani di leva più elevato di quello che attualmente viene arruolato a domanda e che ammonta a circa 3 mila unità. Si potrebbe, attraverso tale assegnazione, portare il numero dei carabinieri ausiliari a 5 mila.

Si tratta ora di valutare tale problema anche in sede di Comitato ristretto sulla riforma del servizio di leva; ma lo vogliamo porre già in questa sede perché vi è l'esigenza di rafforzare gli organici della leva stabilendo in termini precisi che i giovani di leva assegnati all'arma dei carabinieri non siano utilizzati in servizio di ordine pubblico.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei giovani che vengono tenuti oltre i dodici mesi della ferma di leva, riteniamo che intanto si debba approvare oggi il testo del disegno di legge così come si è presentato, per poi riprendere il problema in sede di Comitato ristretto sulla riforma del servizio di leva allo scopo di rivedere la situazione. La nostra proposta di legge in materia di leva prevede infatti, al fine di favorire la scelta del prolungamento della ferma oltre i dodici mesi, un trattamento economico di 5 mila lire al giorno, con l'eliminazione anche delle discrepanze eventuali tra i vari trattamenti economici per i giovani che si rafforzino e con una propensione verso l'aumento di tale cifra proprio per incentivare l'afflusso dei giovani.

Infine, ed in riferimento a quanto è stato detto dal relatore Accame a propo-

sito della necessità di aumentare i sussidi per le famiglie bisognose, desidero ricordare che nella nostra proposta di legge tale problema è stato affrontato e che di esso si è proposta una soluzione che il Governo ha accolto.

MILANI ELISEO. Desidero innanzitutto preannunciare il mio voto favorevole al disegno di legge, pur sottolineando il ritardo con il quale esso è giunto in discussione presso la nostra Commissione. Già nello scorso mese di febbraio, infatti, il ministro della difesa era sembrato disponibile a favorire il rapido iter di questo provvedimento; ma abbiamo dovuto aspettare la fine di novembre per poterlo discutere ed approvare. Rimane pertanto irrisolto il problema della corresponsione degli arretrati conseguenti a tale ritardo. D'altro canto, l'entità del soldo, pur se raddoppiata rispetto all'attuale — ma non dimentichiamo che le 500 lire al giorno erano state corrisposte ai militari di leva a partire dal 1969 — è piuttosto tenue se si consideri la svalutazione che la nostra moneta ha subito in questi ultimi anni.

Quindi questo provvedimento doveva e poteva essere più generoso, dal momento che mille lire al giorno sono una cifra irrisoria. Credo che esso dovrà al più presto essere integrato da un altro provvedimento, perché non possiamo accettare che ai giovani di leva vengano riservati trattamenti del genere.

D'altra parte, un provvedimento di questo tipo penalizza i militari che si trovano in situazioni più disagiate, cioè quelli che non usufruiscono dell'aiuto della famiglia né godono dell'appoggio di potenti, sì da poter essere trasferiti nel posto in cui la famiglia vive. Questi, con mille lire al giorno, sono costretti a condurre una vita veramente grama.

La questione dei volontari è stata sollevata in sede di Comitato ristretto per i provvedimenti di riforma della leva ma anche a questo riguardo il disegno di legge al nostro esame dovrebbe essere più organico, dal momento che esiste il pro-

blema dell'occupazione giovanile, che è collegato a quello del lavoro-studio. Certe specializzazioni proprie delle forze armate possono essere considerate a livello di certe attività professionali. Corsi di specializzazione professionale nell'ambito delle forze armate che abbiano qualche valore anche nella vita civile ed un trattamento adeguato, possono poi dare un contributo alla soluzione del problema dell'occupazione giovanile. Ma la questione di un trattamento adeguato non appare risolta, perché la retribuzione di 4.500 lire viene data a partire dal venticinquesimo mese di servizio in poi. In assenza di uno sbocco successivo e con tale modesta retribuzione non si vede chi sia disposto a fare questo tipo di lavoro.

Esprimono quindi parere favorevole sul disegno di legge, ma con una riserva di fondo su questi due aspetti. Tutta la materia deve essere ripresa in esame, in particolare per la parte relativa al soldo, che deve essere rapidamente modificata. Sarebbe opportuno articolare una proposta che introduca una forma di automatismo nell'adeguamento della retribuzione, considerando che l'inflazione è un fenomeno che investe le economie moderne e che è inutile disattendere.

D'ALESSIO. Desidero richiamare una sola questione all'attenzione del Governo, in quanto per quanto riguarda il provvedimento in esame, sono completamente d'accordo con quanto ha detto il collega Baracetti a nome del gruppo comunista. La questione riguarda il fatto che con questo provvedimento, che ricalca lo schema di precedenti provvedimenti, noi assegnamo un trattamento retributivo unico a categorie di militari che sono giuridicamente diverse e che hanno anche un diverso impiego. Ritengo quindi che in una sede diversa — poiché siamo d'accordo sull'opportunità di approvare immediatamente il disegno di legge —, cioè in sede di esame del disegno di legge di riforma del servizio di leva e del disegno di legge che riguarda il reclutamento e l'ordinamento del personale militare volontario, sarebbe opportuno affrontare

quanto questo provvedimento non risolve.

L'articolo 1 individua cinque categorie di personale militare alle quali è attribuito questo determinato trattamento economico. Si tratta di militari di leva, di militari trattenuti o richiamati — che possono non essere di leva — di militari in ferme speciali — che sicuramente non sono di leva — di militari allievi di accademie — che non sono di leva — di militari di leva allievi dell'arma dei carabinieri, dell'arma di finanza, di agenti di custodia e della guardia forestale. È del tutto evidente che si tratta di categorie diverse, mentre il sistema di retribuzione previsto non tiene conto di tale diversità, anzi, a mio parere, è tale da creare delle incongruenze, che potrebbero avere anche riflessi di incostituzionalità. Per esempio, il soldato di leva riceve mille lire giornaliere, mentre il soldato di leva allievo dell'arma dei carabinieri o del corpo forestale dello Stato riceve 1.500 lire. Non vi è dubbio che gli allievi carabinieri siano soldati di leva e che, di conseguenza, siano retribuiti sulla base della tabella II, che prevede una paga di 1.500 lire giornaliere, dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio. Il soldato di leva che presta servizio in fanteria, come quello che presta servizio nell'arma dei carabinieri, è retribuito nel primo caso con mille lire, dal primo al dodicesimo mese, nel secondo caso con 1.500 lire, fino al terzo mese, perché dal quarto al dodicesimo è retribuito con 2.800 lire.

Ad ogni modo, non pongo un problema in termini legislativi immediati, perché mi rendo conto che questa materia deve essere esaminata attentamente. Mi limito semplicemente a segnalare tale questione perché ritengo che, oltre ad aspetti di incongruità costituzionale, possa emergere anche un problema politico di grosso rilievo, man mano che si andrà avanti con le riforme della polizia e degli agenti di custodia all'esame del Parlamento. Questo perché, se la riforma della polizia verrà completata e il corpo delle guardie di pubblica sicurezza verrà smilitarizzato, ci troveremo di fronte al dilemma se consen-

tire o no che in un corpo civile si possa validamente svolgere un servizio militare di leva sostitutivo.

Nella prima ipotesi occorrerà sottoporre questa materia ad un attento esame o comunque ad una nuova disciplina; nella seconda ipotesi si tratterebbe di valutare le conseguenze che deriverrebbero da una preclusione, non potendo gli allievi guardie di pubblica sicurezza essere ammessi al corpo se non dopo aver prestato il servizio militare, cioè all'età di venti anni; ovvero si dovrebbe ammettere che, nel corso dell'attività che essi svolgono come allievi guardie di pubblica sicurezza, possono prestare il servizio di leva trasferendosi in un reparto militare.

Si tratta di una problematica alquanto complessa già presente nel nostro ordinamento, ma forse non sufficientemente considerata nel passato: basti pensare al corpo forestale dello Stato, che mi pare sia inquadrato civilmente e presso il quale è validamente svolto il servizio militare di leva, e al corpo dei vigili del fuoco, ove si consente di svolgere il servizio di leva sostitutivo.

Per tutte queste ragioni mi riservo di presentare un ordine del giorno, in cui si impegna il Governo a studiare questi problemi e ad inquadrarli nella preannunciata riforma del servizio di leva, della ferma volontaria e in quella del corpo di polizia e del corpo degli agenti di custodia.

PRESIDENTE. Onorevole D'Alessio, la vorrei pregare di fare riferimento, nell'ordine del giorno da lei preannunciato, almeno ai punti 2) e 3) del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. In questo modo dimostreremmo a tale Commissione che, anche se le sue osservazioni non sono state recepite sotto forma di emendamento per non ritardare l'approvazione del disegno di legge, tuttavia sono state prese in considerazione dalla nostra Commissione.

Ritengo, invece, che sia più difficile tener conto del punto 1) di tale parere, perché verrebbe ad essere modificato tutto il sistema previsto dal provvedimento, per cui questo non potrebbe concludere il suo

iter entro l'anno. In considerazione di ciò possiamo raccomandare al Governo di tenere conto in futuro anche delle osservazioni contenute nel punto già citato, rammaricandoci di non poterlo fare noi, perché verrebbero deluse le aspettative di moltissimi agenti.

D'ALESSIO. Esaudirò senz'altro la sua richiesta.

STEGAGNINI. Il provvedimento al nostro esame, che prevede il raddoppio del soldo ai militari di truppa delle forze armate, è stato per parecchio tempo atteso dagli interessati e anche dal nostro gruppo, per cui dichiaro fin d'ora che il nostro voto sarà favorevole.

Desidero ora esprimere alcune considerazioni sulle tabelle I e II allegate al disegno di legge che, come già altri colleghi hanno rilevato, non sono molto chiare.

L'articolo 1 prevede che il trattamento economico stabilito dalla tabella II deve essere attribuito ai militari e graduati di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati, agli allievi delle accademie militari e a tutti gli altri allievi delle forze dell'ordine.

Per il personale delle forze dell'ordine ausiliario, e cioè per gli allievi carabinieri ausiliari, allievi agenti di custodia ausiliari, e così via, il periodo di corso intercorrente fra l'arruolamento e la nomina a carabiniere o ad agente ausiliario è estremamente breve: solo tre mesi, per cui daremo a questo personale, al posto delle mille lire previste per il militare di leva, la somma di millecinquecento lire. Ciò costituisce un minimo di incentivazione particolarmente in questo momento, perché fare il servizio militare, sia pure di leva, nelle forze dell'ordine è estremamente più pericoloso e disagiata che non farlo nelle forze armate.

BARACETTI. Se vengono utilizzati in servizi di ordine pubblico.

STEGAGNINI. Per quanto riguarda il possibile impiego degli allievi in servizi di ordine pubblico, devo dire che non esisto-

no preoccupazioni in tal senso, in quanto i regolamenti generali dei corpi di appartenenza fanno espressamente divieto di impiegare questi militari in servizio di ordine pubblico. Ciò avviene di norma, perché in caso di emergenza o di un grave evento questi militari devono poter essere impiegati in tali servizi, così come i militari delle forze armate.

In proposito, faccio presente che reparti dell'esercito fanno servizio di ordine pubblico lungo le linee ferroviarie nelle zone di Prato, Firenze e Bologna e, ancorché composti di giovani in servizio militare di leva, svolgono un vero e proprio intervento di ordine pubblico. Quindi, in caso di emergenza è chiaro che devono poter essere impiegate tutte le forze disponibili.

Altro problema è quello degli allievi carabinieri e degli allievi delle forze dell'ordine effettivi. Ritengo che vi sia una sperequazione di trattamento, perché la permanenza nella posizione di allievo, e quindi paritetica a quella del militare di truppa e del soldato di leva, si ha per sei mesi, e dura perciò il doppio.

Ecco perché nel disegno di legge si prevede opportunamente che dal quarto al dodicesimo mese di servizio il trattamento economico venga elevato a lire 2.800. Ritengo che la somma sia esigua perché, mentre il militare effettivo, sia esso volontario o di carriera, dal terzo mese al sesto mese percepisce 2.800 lire al giorno, circa 80 mila lire al mese, il militare in servizio di leva già percepisce la paga di carabiniere ausiliario o di finanziere ausiliario riscuotendo circa 300 mila lire al mese.

Ritengo che si debba riflettere su questo punto, perché ciò assume un carattere punitivo nei confronti di coloro che sono volontari, mentre avvantaggia coloro che, tutto sommato, esplicano il servizio militare di leva nei corpi di polizia.

Desidero inoltre rilevare che il trattamento economico per gli allievi delle accademie militari è estremamente modesto. È chiaro che il periodo svolto nelle accademie non è breve (due, tre anni e anche più); quindi il trattamento economico do-

po il secondo anno, che arriva alle 100 mila lire mensili, non è adeguato alle esigenze degli allievi che vengono nominati ufficiali e che debbono acquistare tutto il corredo militare a proprie spese. In effetti tale cifra può solo rappresentare una specie di *pocket money*, che non basterà comunque a coprire le spese delle uniformi e dell'equipaggiamento iniziali.

Per il momento aderiamo allo spirito del disegno di legge oggi al nostro esame, ma dobbiamo sottolineare l'urgenza di arrivare ad una revisione organica dell'intera materia del trattamento economico di questa categoria di militari, inserendo in tale revisione anche altre iniziative legislative come quella da noi presentata circa la distribuzione gratuita dell'equipaggiamento e delle uniformi agli ufficiali e ai sottufficiali delle forze armate, cosa che viene regolarmente fatta in altri paesi.

Un ultimo punto che vorrei toccare è quello relativo al problema degli obiettori di coscienza, i quali — attualmente — svolgono un servizio che ha una durata superiore ai tredici mesi. Costoro, dopo il tredicesimo mese, dovrebbero avere un aumento della « paga », pari a cento lire al giorno, il che non rappresenta certamente una misura atta a sostenere il mantenimento economico di persone che non risiedono nelle proprie abitazioni e che quindi gravano sul bilancio familiare.

Anche questo è un punto da rivedere organicamente; su di esso sollecitiamo, quindi, l'attenzione del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ACCAME, Relatore. L'urgenza di approvare il provvedimento al nostro esame non ci permette di tenere conto in questa sede delle osservazioni, pur molto valide, espresse dai colleghi durante la discussione sulle linee generali.

L'ordine del giorno che è stato preannunciato dal collega D'Alessio credo sia riassuntivo delle preoccupazioni da manifestare al Governo, nonché delle linee di azione da suggerire per intervenire in que-

sta materia nel più breve tempo possibile, soprattutto per quanto riguarda lo stanziamento dei fondi.

Inoltre, credo che quanto formerà oggetto dell'ordine del giorno in questione potrà fornire una risposta anche alle osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali che, proprio per i motivi di urgenza da tutti i colleghi unanimemente riconosciuti, non possono essere recepiti appieno in questa sede.

PÈTRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo con quanto espresso dal relatore, soprattutto circa i motivi di urgenza per l'approvazione immediata del provvedimento. Ho comunque preso nota delle osservazioni che sono state oggi formulate e che, certamente, il Governo approfondirà.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonché agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanziari, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in complessive lire 8.960 milioni, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nei competenti stati di previsione della spesa, nella misura di lire

8.500 milioni per il Ministero della difesa, di lire 296 milioni per il Ministero dell'interno, di lire 95 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, di lire 62 milioni per il Ministero delle finanze e di lire 7 milioni per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

All'onere derivante nell'anno finanziario 1979, valutato in complessive lire 53.360 milioni in ragione di anno si provvede: quanto a lire 51.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario; quanto a lire 435 milioni e 1.200 milioni a carico, rispettivamente, dei capitoli 2510 e 3007 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno; quanto a lire 350 milioni a carico del capitolo 2006 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia; quanto a lire 350 milioni a carico del capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e quanto a lire 25 milioni a carico del capitolo 4001 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 3.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Do lettura delle tabelle I e II, che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione.

TABELLA I

*Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa
in servizio di leva, trattenuti o richiamati*

a) Con meno di dodici mesi di servizio:

soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	L. 1.000
caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	L. 1.100
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	L. 1.200

b) Con più di dodici mesi di servizio:

soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	L. 1.100
caporale, comune di 1 ^a classe, aviere scelto	L. 1.200
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	L. 1.300

Nota: gli importi di cui alla lettera b) non si applicano nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il dodicesimo mese di servizio ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

(È approvata).

TABELLA II

Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'articolo 1 della presente legge

Dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio	L. 1.500
Dal quarto mese al dodicesimo mese di servizio	L. 2.800
Dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese di servizio	L. 3.500
Dal venticinquesimo mese di servizio in poi	L. 4.500

(È approvata).

Gli onorevoli D'Alessio, Tassone, Accame, Bandiera e Milani Eliseo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VII Commissione,

procedendo nell'esame del disegno di legge n. 2505 concernente l'adeguamento delle paghe dei militari di truppa;

tenuto presente che nell'attuale ordinamento vengono retribuite in forme e misure non coordinate posizioni giuridiche e di impiego non omogenee;

considerate le osservazioni formulate in sede di esame di costituzionalità,

impegna il Governo

a porre allo studio, misure volte a coordinare i trattamenti dei soldati di leva, dei militari in ferme speciali, degli allievi in servizio presso l'arma dei carabinieri, il corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il corpo delle guardie di finanza, il corpo degli agenti di custodia, il corpo forestale dello Stato, nell'ambito della nuova legislazione, in corso di preparazione, concernente il servizio militare di leva, l'ordinamento del servizio volontario nelle ferme prolungate e speciali, la riforma del corpo di polizia e del corpo degli agenti di custodia;

raccomanda al Governo

di valutare, anche in sede di predisposizione dello stato di previsione del prossimo esercizio finanziario (1980), i trattamenti conferiti con le tabelle I e II annessa alla presente legge.

(0/2505/1/7)

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Stegagnini, Tassone, Meucci, Caiati, Zoppi, Cazora, Zamberletti e Lo Bello hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La VII Commissione,

preso atto con soddisfazione del nuovo trattamento economico del personale militare di truppa in servizio di leva e di quello vincolato a ferme speciali o raffer-

mato, nonché degli allievi di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 2505;

rilevato che il trattamento economico degli allievi ausiliari dei corpi di polizia, dal terzo al sesto mese di servizio, risulta molto superiore a quello degli allievi effettivi, in tale periodo

invita il Governo

a predisporre misure legislative al fine di garantire un adeguato ed equo trattamento tra le due categorie di tale personale.

(0/2505/2/7)

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta anche questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di direzioni di amministrazioni dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

Come i colleghi ricordano, la Commissione ha già proceduto all'approvazione dei primi quattro articoli del provvedimento. Ritengo che nel corso della seduta odierna la Commissione possa procedere all'approvazione degli articoli 5, 6 e 7, ma non a quella dell'articolo aggiuntivo 7-bis, proposto dal Comitato ristretto, poiché sullo emendamento interamente sostitutivo di esso, presentato dal Governo, deve essere ancora espresso il prescritto parere della I Commissione affari costituzionali.

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Alle dipendenze del capo dell'ufficio del segretario generale della difesa è istituita in Roma una direzione di amministrazione, con le attribuzioni e i compiti indicati nel

precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo Stato maggiore difesa e dall'ufficio del segretario generale della difesa, indicati con determinazione ministeriale.

Le funzioni spettanti ai comandi di cui agli articoli 1, 2 e 3 in ordine alla gestione degli enti loro sottoposti, ivi comprese quelle che le disposizioni legislative decentrano per limiti di somma o per materia, spettano al capo dell'ufficio del segretario generale della difesa in ordine alla gestione degli enti interforze di cui al comma precedente.

Gli onorevoli Cazora e D'Alessio a nome del Comitato ristretto, hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

È istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della difesa e dall'ufficio del segretario generale della Difesa, indicati con decreto ministeriale.

Dipendono dalla direzione interforze: l'ufficio amministrazioni speciali e, quali suoi distaccamenti, le sezioni amministrative dello stato maggiore della Difesa, dello stato maggiore dell'esercito, ed equivalenti, esistenti nell'ambito degli stati maggiori della marina e dell'aeronautica; i centri elaborazione dati dipendenti dall'ufficio centrale organizzazione e metodi; il raggruppamento autonomo difesa e tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili, individuati con decreto ministeriale da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

È istituita una direzione di amministrazione, con le attribuzioni ed i compiti

indicati nel precedente articolo 4, con competenza sugli enti a carattere interforze, direttamente dipendenti dallo stato maggiore della Difesa e dall'ufficio del segretario generale della difesa, da individuare con decreto ministeriale da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, unitamente a tutti gli altri enti speciali che rendevano il conto all'ufficio centrale dei servizi contabili.

Gli onorevoli D'Alessio e Cazora mantengono il loro emendamento?

D'ALESSIO. L'emendamento presentato dal Governo è nella sostanza analogo al nostro. Infatti, il primo comma del nostro emendamento è, nel suo contenuto, richiamato nella prima parte dell'emendamento governativo, mentre l'elenco di cui al secondo comma del nostro testo è praticamente reso superfluo dalla seconda parte dell'emendamento del Governo, che ha una formulazione comprensiva non solo degli enti contenuti nel menzionato elenco, ma anche di eventuali altri che in esso non fossero compresi.

Stando così le cose, rinunciamo alla votazione del nostro emendamento e chiediamo sia posto in votazione l'emendamento del Governo. Se quest'ultimo sarà accolto, il nostro potrà essere considerato precluso.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole D'Alessio. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 5.

(È approvato).

I deputati D'Alessio e Cazora hanno presentato, a nome del Comitato ristretto, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Nell'ambito del segretariato generale del Ministero della difesa è istituito un ufficio per il coordinamento amministrativo retto da un ufficiale generale.

La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 è posta alle dipendenze del predetto ufficio.

Le funzioni spettanti ai comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea, in base alla normativa vigente, spettano al capo del predetto ufficio di coordinamento in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente.

Il predetto ufficio di coordinamento sovrintende in base alle disposizioni impartite dalla ragioneria centrale, presso il Ministero della difesa, alla chiusura a pareggio delle contabilità speciali di tutte le direzioni di amministrazione; alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi, dalla medesima richiesti; all'esame dei predetti dati anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in danaro ed in materia degli enti militari.

È competenza del suddetto ufficio di coordinamento di tenere i rapporti con la ragioneria centrale del Ministero della difesa alla quale propone anche le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per i ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in danaro degli enti.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Istituzione di un reparto per il coordinamento amministrativo).

Nell'ambito dell'ufficio del segretario generale della Difesa è istituito un reparto per il coordinamento amministrativo retto da un ufficiale generale o ammi-

raglio dei servizi o corpi tecnico-amministrativi.

La direzione di amministrazione istituita con il precedente articolo 5 è posta alle dipendenze del predetto reparto.

Sono attribuite al corpo del predetto reparto di coordinamento amministrativo le funzioni previste dalla normativa vigente per i comandanti di regione militare, di dipartimento militare marittimo e di regione aerea in ordine alla gestione degli enti dipendenti dalla direzione di amministrazione di cui all'articolo precedente.

Il reparto per il coordinamento amministrativo tiene i rapporti, nell'ambito delle proprie competenze, con la ragioneria centrale del Ministero della difesa, sovrintende alla chiusura a pareggio — eseguita dalla direzione interforze — della contabilità speciale di tutte le direzioni di amministrazione, alla tempestiva comunicazione di dati ed elementi chiesti dalla ragioneria centrale nonché al loro esame anche al fine di un controllo statistico-economico delle spese in rapporto alla forza o ad altri parametri di raffronto; coordina l'attività di tutte le direzioni di amministrazione; emana, inoltre, le disposizioni amministrative relative alla gestione in danaro ed in materia degli enti militari.

Il predetto reparto per il coordinamento amministrativo propone alla ragioneria centrale del Ministero della difesa le pene pecuniarie previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato per i ritardi nella presentazione dei rendiconti del contante e del materiale; mantiene altresì i rapporti con gli organi di controllo per le materie concernenti la gestione in danaro degli enti direttamente dipendenti.

CAZORA, *Relatore*. Anche per questo articolo aggiuntivo 5-bis rinunceremo alla votazione, e lo considereremo precluso se verrà accolto quello del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 5-bis presentato dal Governo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Le ispezioni amministrative ordinarie di cui al regio decreto 16 aprile 1934, n. 859, ed al regio decreto 14 ottobre 1937, n. 1963, sono attribuite anche agli ufficiali del servizio di amministrazione dell'esercito.

(È approvato).

ART. 7.

La data di costituzione delle direzioni di amministrazione di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 sarà stabilita con decreto del Ministro della difesa, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in relazione alla entrata in applicazione del regolamento di amministrazione e contabilità, previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, n. 1482.

(È approvato).

Gli onorevoli Cazora e D'Alessio hanno presentato, a nome del Comitato ristretto, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

La carica di capo dei corpi e dei servizi di commissariato e di amministrazione di ciascuna forza armata è incompatibile con quella di direttore centrale, di direttore generale del Ministero della difesa, di capo dell'ufficio di coordinamento amministrativo di cui al precedente articolo.

La carica di capo dell'ufficio di coordinamento amministrativo è altresì incompatibile con quella di direttore generale o centrale del Ministero della difesa.

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Nei casi in cui i capi dei servizi e dei corpi dell'esercito, della marina e della aeronautica, vengono impiegati negli incarichi di direttore centrale, direttore generale del Ministero della difesa e di capo del reparto per il coordinamento amministrativo di cui all'articolo 5-bis, le funzioni di consulenza tecnica ed amministrativa esercitate nei confronti dei rispettivi capi di stato maggiore, le funzioni logistiche di forza armata nonché l'attività ispettiva di carattere amministrativo-contabile sono conferite ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso ruolo.

Le cariche di direttore centrale, direttore generale e capo del reparto per il coordinamento amministrativo sono incompatibili tra loro.

Dovendo questo emendamento essere sottoposto alla Commissione affari costituzionali per il parere, che è vincolante, non possiamo procedere oltre nella votazione del testo.

D'ALESSIO. Contrariamente ai precedenti emendamenti, questa volta il nostro e l'emendamento del Governo sono diversi proprio nella sostanza, oltre che nella forma, e su di essi probabilmente la Commissione affari costituzionali vorrà esprimere anche un parere di merito. Ne abbiamo parlato anche in sede di Comitato ristretto, non riuscendo per altro a raggiungere alcuna identità di vedute con il Governo sulla forma e sul contenuto da dare all'emendamento; infatti, sono stati poi presentati due emendamenti completamente diversi.

Stando così le cose credo che sia inevitabile attendere il parere della Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo 7-bis proposto dagli onorevoli Cazora e D'Alessio prevede un sistema di incompatibilità che offre la possibilità di optare fra un incarico e un altro, mentre il meccanismo proposto dal Governo, pur giungendo all'identico risultato, praticamente non lascia la facoltà di optare, e quindi è ancora più vincolante. Esso cioè impone di non cumulare determinati incarichi.

Propongo pertanto di rinviare il seguito dell'esame di questo articolo aggiuntivo ad altra seduta, in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2368).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente dell'esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della marina militare », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1978.

Ricordo ai colleghi che la Commissione ha già approvato l'articolo 1.

Do lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 9 del-

la legge 16 novembre 1962, n. 1622, è aggiunto il seguente comma:

« I tenenti in servizio permanente del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici-farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'accademia di sanità militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano:

dopo il compimento di due anni di permanenza nel grado qualora siano in possesso del diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero del diploma di laurea in farmacia nonché del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale e rispettivi diplomi di abilitazione all'esercizio della professione;

nell'anno in cui entrano in possesso dei predetti titoli se l'acquisiscono successivamente al compimento dei due anni di grado;

dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado se non entrano in possesso dei titoli anzidetti ».

BANDIERA, *Relatore*. Vorrei fornire solo alcuni chiarimenti in merito alle obiezioni sollevate dal collega D'Alessio in merito all'articolo 2. Prima di tutto vorrei chiarire che per quanto riguarda il ruolo dei chimici, si va verso aliquote uniche; in secondo luogo, vorrei fare un raffronto con le altre categorie di ufficiali dei ruoli speciali.

L'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1114, così recita: « Gli ufficiali in servizio permanente dei servizi tecnici vengono reclutati con il grado di capitano ».

La stessa norma vale per i medici, mentre, per quanto riguarda i veterinari, essi vengono promossi entro il ventesimo giorno dalla data della graduatoria finale del corso applicativo.

Per questo motivo invito la Commissione ad approvare l'articolo 2 nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. A me sembra che le difficoltà emerse nel corso del dibattito impongano una discussione da approfondire in una sede più ristretta di questa. Pertanto, propongo di nominare un Comitato ristretto (per il quale invito i vari gruppi a designare i rispettivi rappresentanti) che apporti le necessarie modifiche al testo originario del disegno di legge.

BANDIERA, *Relatore*. Concordo con la proposta del Presidente soprattutto perché è l'unico modo per accelerare i tempi di approvazione di questo provvedimento, tanto atteso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di nominare un Comitato ristretto.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano (2023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Sacrario delle bandiere, con sede in Roma, presso il Vittoriano ».

Ricordo ai colleghi che il Governo si era impegnato a far conoscere la sua posizione in merito ad un eventuale affidamento del Sacrario al museo del Risorgimento che ha sede, anch'esso, presso il Vittoriano, secondo la richiesta avanzata dall'onorevole D'Alessio.

PETRUCCI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Le bandiere delle unità militari disciolte e delle navi militari distrutte o non più in servizio si raccolgono attualmente al Vittoriano, in taluni locali del

museo del Risorgimento da alcuni lustri affidati in via di fatto all'esercito e alla marina militare che, ciascuna per proprio conto, provvedono a custodirle.

Poiché trattasi di sistemazione di fatto che non ha mai avuto riconoscimenti formali, la conservazione di dette bandiere pone seri problemi alle forze armate per quel che attiene alla destinazione del personale e dei mezzi finanziari necessari, problemi cui finora si è cercato di ovviare almeno in parte mediante accorgimenti meramente pratici.

Tale situazione di precarietà determina nella custodia dei cimeli in questione inevitabili carenze, accentuate dalla natura specialissima degli interventi conservativi che spesso si richiedono.

In relazione alle non favorevoli propensioni emerse nella discussione parlamentare circa la soluzione proposta con il disegno di legge n. 2023 (costituzione di un ente *ad hoc* dotato di personalità giuridica pubblica), l'ufficio del segretario generale ha ribadito che detta soluzione è da ritenere la più idonea ai fini del soddisfacimento dell'esigenza di che trattasi, osservando altresì che gli attuali orientamenti sul contenimento degli enti pubblici non dovrebbero costituire una remora alla istituzione del nuovo ente, stante la particolare natura dei fini che allo stesso verrebbero affidati.

Il predetto ufficio ha, per altro, rappresentato che, ove le difficoltà incontrate dal provvedimento nella sua attuale impostazione dovessero rivelarsi insuperabili, potrebbe essere ritenuta soddisfacente per l'Amministrazione della difesa una soluzione legislativa alternativa che, anziché prevedere la creazione di un ente autonomo, collochi l'istituendo Sacrario delle bandiere nell'ambito dell'organizzazione centrale dell'amministrazione della difesa (ufficio del segretario generale). In questo caso lo strumento legislativo si renderebbe opportuno per legittimare l'assegnazione di fondi e di personale.

Nel caso dovesse prevalere questo secondo orientamento, l'Amministrazione della difesa non avrebbe preclusioni sia

in ordine al mantenimento che all'eliminazione, tra i compiti del Sacratio, di quello relativo alla conservazione delle bandiere già appartenenti alle unità disciolte dei corpi armati dello Stato (articolo 2, secondo comma, del disegno di legge).

Sarebbe, invece, inaccettabile per la Amministrazione della difesa qualsiasi soluzione che, affidando il compito di custodire le bandiere ad istituzioni museali già esistenti (museo del Risorgimento), operanti nell'area di competenza di altre amministrazioni, non tenga conto dei profondi legami che stringono le forze armate a quel prezioso patrimonio spirituale.

CAIATI. Desidero innanzitutto esprimere apprezzamento per lo sforzo compiuto dal Governo al fine di individuare una idonea soluzione del problema in oggetto.

Le proposte avanzate dall'onorevole sottosegretario sono, a mio giudizio, certamente accettabili, rispondendo in modo giusto all'esigenza di custodire degnamente il prezioso patrimonio spirituale costituito dalle bandiere in questione.

ANGELINI. Il gruppo comunista pur valutando positivamente le proposte avanzate dal Governo ritiene opportuno un breve rinvio per poter meglio valutare gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi delle accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali » *(Approvato dal Senato)* (2505):

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli . . .	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Angelini, Baldassi, Bandiera, Baracetti, Bianchi Beretta Romana, Caiati, Cazora, Cerra, Cravedi, D'Alessio, Garbi, Lo Bello, Mancini Giacomo, Manfredi Manfredo, Matrone, Meucci, Milani Armelino, Milani Eliseo, Morazzoni, Santuz, Savoldi, Stegagnini, Tassone, Tesi, Venegoni, Villa, Zamberletti, Zoppi.

La seduta termina alle 12,05.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
